ADDENDUM
AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PREMESSA - NOTA BENE

Il seguente Documento viene emesso a seguito dell'emergenza nazionale coronavirus "COVID – 19" ed integra l'ultima revisione del DVR/PSC recependo tutte le prescrizioni contenute nei DPCM 23/02/2020, DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020 e DPCM 11/03/2020, contenenti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ss.mm.ii.

Scopo del presente è definire le indicazioni operative utili alla gestione dell'emergenza COVID-19 e va applicato unitamente alle informative dell'autorità sanitaria competente. **Resta inteso che qualunque prescrizione dell'autorità sanitaria competente più restrittiva a quanto previsto dal presente documento prevarrà e si applicherà automaticamente**.

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico o anche biorischio (Biohazard) si riferisce a sostanze dio origine biologica potenzialmente dannose per la salute di un qualsiasi essere vivente. Sono compresi tra i fattori di rischio microorganismi, virus e tossine. Va ricordato tuttavia che oltre al **rischio biologico deliberato** (strettamente correlato all'ambito del ciclo produttivo), esiste anche quello **occasionale e potenziale**. A tal proposito il D.L. a seguito della valutazione sarà tenuto a mettere in atto le misure necessarie per ridurre o eliminare l'esposizione agli agenti patogeni. Pertanto esclusi i casi in cui il rischio di contagio da COVID-19 è deliberato e rappresenta un rischio professionale(v. S.S.N.), il D.L. nel caso dello svolgimento di mansioni, da parte dei propri lavoratori, che richiedano un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è possibile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell'ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro come stabilito al D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272. Si precisa in merito alle disposizioni su COVID-19 e rapporto con il D.Lgs. 81/2008 , *(fonte ASSOLOMBARDA) che "L'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente*

arch. Salvatore Virzì RSPP/CSE

emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. In relazione a quanto sopra, previe verifiche effettuate, ***lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi*** *di cui all'art. 28 del decreto 81/08 o del* ***Piano di Sicurezza e Coordinamento****, suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in questa fase momentanea di criticità per le imprese, che potrà assicurare attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività aziendale.*

RISCHIO DI CONTAGIO

Il rischio definito di "contagio" attiene alla possibilità che problemi di salute insorti in alcune persone, dovuti allo specifico all'infezione da COVID-19, possano, nel concreto compromettere la saluti di altri. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni, pertanto i sintomi potrebbero essere non "visibili" ma il soggetto potrebbe altresì essere "contagioso".(*fonte Ministero della Salute*).

RISCHIO DI TRASMISSIONE (*fonte Ministero della Salute*)

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*fonte ECDC*) definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

arch. Salvatore Virzì RSPP/CSE

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

AZIONI DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO O DI TRASMISSIONE

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul **sito dell' O.M.S.** e sul sito del Ministero della Salute (*fonte*) e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali aperti al pubblico quali supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

arch. Salvatore Virzì RSPP/CSE

- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde 1500 o quello regionale(se comunicato). Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Tutte le persone provenienti, nei 14 giorni antecedenti l'8 marzo 2020, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della propria ASL, al fine di adottare le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Nello specifico delle attività lavorative (dieci punti):

1. Usare sempre la mascherina con livello di protezione FFP2/FFP3 in aggiunta ai D.P.I. normalmente in utilizzo, e guanti in lattice monouso;
2. Rispettare la distanza minima di 2 metri da altre persone/lavoratori;
3. Nelle aree di cantiere individuate quale area fumo, area firme e pausa caffè, è limitato a due il numero consentito di lavoratori contemporaneamente presenti, fermo restando il rispetto della distanza minima di 2,00 metri;
4. Evitare in maniera categorica gli assembramenti;
5. Controllare gli accessi al sito mediante autocertificazione (obbligatoria) da parte di tutte le persone in ingresso, da ripetere tutti i giorni attesa l'identificazione della zona Rossa a tutto il territorio nazionale, sino al perdurare della validità del DPCM 11/03/2020;
6. Ridurre il numero di lavoratori totali presenti in sito, riprogrammando in avanti le attività non critiche, fino alla fine dell'emergenza dichiarata con DPCM 11/03/2020;
7. Modificare i turni di lavoro per ridurre il numero di lavoratori per ogni attività aperta;

arch. Salvatore Virzì RSPP/CSE

8. Verificare e riorganizzare i break e le pause pranzo al fine di ridurre la contemporaneità delle presenze in unico luogo;
9. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal D.L.;
10. Adottare il controllo giornaliero della temperatura corporea prima dell'ingresso in cantiere o nel luogo di lavoro, da trascrivere in apposito registro (a tal uopo richiedere rilascio autorizzazione e dichiarazione rispetto privacy);

SI CHIARISCE E SPECIFICA CHE IN OGNI CASO SONO PREVALENTI LE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 7 LETTERE a.b.c.d.e.f DEL D.P.C.M. 11/03/2020 IN ALLEGATO

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE

- Verifica delle condizioni igieniche del sito (cantiere) ,servizi igienici e aree comuni, spogliatoi e armadietti che devono disporre di adeguata aerazione , essere illuminati , ben difesi dalle intemperie, lavabi in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori ed eventualmente distinti per sesso;
- Verifica delle condizioni igieniche del luogo di lavoro (generico) ,servizi igienici e aree comuni;
- Assicurare una alta frequenza delle sanificazioni/ventilazioni dei luoghi di lavoro chiusi;
- Assicurare sempre la presenza di acqua pulita e mezzi per detergersi ed asciugarsi nei bagni;
- Installare (o renderlo disponibile) dispenser di disinfettante (tipo amuchina a base alcolica) nelle posizioni più frequentate e di passaggio;
- Verificare ampia diffusione di materiale informativo/comunicativo sul COVID-19;

Siracusa 12/03/2020

Dott. Arch. Salvatore Virzì

arch. Salvatore Virzì RSPP/CSE